

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 821

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIMOLDI, RIBOLLA, LUCCHINI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli appartenenti alle forze di polizia, anche se cessati dal servizio

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare è un pilastro del mantenimento dell'ordine pubblico. Non sempre, tuttavia, gli appartenenti alle forze di polizia hanno la possibilità di provvedere in modo adeguato alle proprie esigenze abitative. Un problema è costituito dai trasferimenti di personale dettati da necessità di servizio, che determinano la necessità di disporre di un'abitazione per sé e per i propri congiunti nella sede di destinazione. In un certo numero di casi, a questa necessità provvedono direttamente le amministrazioni statali di appartenenza, attraverso la concessione di alloggi di servizio o tramite l'utilizzo di caserme; non sempre, però, questo è possibile.

La presente iniziativa legislativa nasce quindi proprio dall'esigenza di assicurare una sistemazione decorosa ai membri delle forze di polizia e alle loro famiglie in tutti i casi in cui non possono usufruire di alloggi di servizio o in cui l'accomodamento in caserma risulta inadeguato ai bisogni familiari.

Si avverte inoltre il bisogno di agevolare il personale cessato senza demerito dal servizio, per il quale si ritiene doveroso aprire un percorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tecnicamente, il provvedimento che si presenta opera in questa direzione prevenendo delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge

22 ottobre 1971, n. 865. In particolare, si prevede l'introduzione nelle categorie da privilegiare per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sia del personale appartenente alle forze dell'ordine in servizio permanente, qualora non disponga di un'abitazione o di una sistemazione adeguata fornita dalla propria amministrazione, sia del personale delle me-

desime forze dell'ordine cessato senza demerito dal servizio.

Si interviene, inoltre, sulle disposizioni relative ai punteggi da riconoscere alle singole categorie ammesse a concorrere all'assegnazione di tali alloggi.

Attesa la rileva dell'interesse sociale tutelato, si è infine ritenuto opportuno prevedere la procedura accelerata di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Assegnazione privilegiata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai membri delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare in servizio permanente o cessati senza demerito dal servizio).

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*e-bis*) chi appartenga alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare in servizio permanente, qualora non disponga di un alloggio messo a disposizione dell'amministrazione di appartenenza in ragione dell'incarico svolto;

e-ter) chi sia appartenuto alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare e sia cessato senza demerito dal servizio permanente, qualora non disponga di un alloggio di sua proprietà ».

ART. 2.

(Integrazione della documentazione da allegare alla domanda di ammissione al beneficio).

1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) ai fini di cui alle lettere *e*) e *e-bis*) del primo comma dell'articolo 2, il reparto o l'unità della forza di polizia ad ordinamento civile o militare di appartenenza, ovvero l'ultimo ente di assegnazione prima della cessazione senza demerito dal servizio permanente ».

ART. 3.

(Punteggio da attribuire agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare).

1. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1972, n. 1035, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 10-*bis*) richiedenti appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare che non dispongano di un alloggio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza: punti 3;

10-*ter*) richiedenti che sono appartenuti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare cessati senza demerito dal servizio che non dispongano di un alloggio di proprietà: punti 3 ».

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

